

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **442/1987** (ECLI:IT:COST:1987:442)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **30/09/1987**; Decisione del **12/11/1987**

Deposito del **03/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **16/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3750**

Atti decisi:

N. 442

ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Pretore di Atri, iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Atri, con ordinanza del 14 maggio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sotto il profilo di un'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio che sarebbe operata nei confronti dell'esercente di impresa molitoria, il quale è tenuto a confezionare gli sfarinati in sacchi chiusi con sigillo o valvola, mentre il riconfezionatore potrebbe usare sacchi chiusi con incollaggio, purché portanti a stampa le prescritte indicazioni ed il nome del riconfezionatore stesso;

Considerato - a prescindere dal rilievo che la giurisprudenza costante della Cassazione ritiene che il predetto art. 13, nel vietare l'immissione in commercio di sfarinati in sacchi "privi di sigillo" che identifichi l'impresa molitoria, si riferisce non solo al produttore ma anche al commerciante che acquista la merce per lavorarla ed a sua volta rivenderla - che nel procedimento a quo all'imputato è contestata esclusivamente la violazione dell'art. 13 in esame e che si tratta di reato depenalizzato per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosicché la sollevata questione nel procedimento penale a quo è manifestamente irrilevante;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Atri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.